

FAQ RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

REGOLAMENTO E LINEE GUIDA REGIONALI – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. *Ad oggi trova ancora applicazione il Regolamento della Regione Campania n. 1 del 29/01/2010 "Disposizioni in materia di procedimento valutazione di incidenza"?*

NO. Il [Regolamento Regionale n. 1/2010](#) in materia di Valutazione di Incidenza è stato abrogato alla luce delle disposizioni di cui alle [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza](#), con [Regolamento Regionale n. 8/2020](#) che, pertanto, trovano applicazione unitamente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida regionali in materia di VInCà approvate con **DGR 280 del 30/06/2021** (Allegato Linee Guida, Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3) (http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/News_files/news_99).

2. *Ad oggi trovano ancora applicazione le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per lo svolgimento della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" approvati con D.G.R. n. 814 del 04/12/2018?*

NO. Con **DGR 280 del 30/06/2021 (Allegato Linee Guida, Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3)** (http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/News_files/news_99) sono state approvate le nuove Linee Guida regionali in materia di VInCà che recepiscono le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" di cui all' "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VincA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" (G.U. n. 303 del 28/12/2019). Le disposizioni delle citate Linee Guida trovano applicazione alle istanze presentate alle Autorità competenti (Regione - staff Valutazioni Ambientali oppure Comuni delegati) a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC n. 66 del 05/07/2021 della citata deliberazione. La nuova modulistica e le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure VincA è reperibile sul sito viavas.regione.campania.it alla pagina http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/Nuova_Modulistica_VI

3. *Quali sono i **modelli** da utilizzare per la presentazione delle istanze?*

Le istanze vanno presentate esclusivamente mediante l'uso dei modelli pubblicati sulla pagina web http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/Nuova_Modulistica_VI

4. *Secondo quali **modalità** vanno presentate le istanze?*

Le istanze vanno presentate esclusivamente secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure VincA, reperibili sul sito viavas.regione.campania.it alla pagina http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/Nuova_Modulistica_VI

5. *È possibile presentare le istanze mediante **trasmissione a mezzo pec**?*

NO. Le istanze vanno presentate esclusivamente su CD secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure VincA, reperibili sul sito viavas.regione.campania.it alla pagina http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/Nuova_Modulistica_VI

PROFESSIONALITA' IDONEE ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI INCIDENZA

1. *Quali sono le professionalità idonee per la redazione dei documenti di screening e/o della Relazione o Studio di incidenza per la Valutazione appropriata?*

Risulta opportuno, riprendendo un orientamento già vigente a livello comunitario, fare riferimento al possesso di comprovate effettive competenze scientifiche in materia, piuttosto che all'appartenenza a specifici ordini o categorie professionali. In ogni caso le competenze necessarie non possono ritenersi appannaggio di professionalità quali ingegneri, geometri, architetti, geologi, ecc. ovvero di figure professionali che non prevedono, nel loro iter formativo, lo studio di materie afferenti alla valutazione di incidenza.

Come stabilito anche dalle [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza](#), infatti, *“Gli Studi di Incidenza devono essere redatti da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito/i siti Natura 2000 è/sono stato/i individuato/i.”*

La redazione dei documenti di screening e/o della Relazione o Studio di incidenza da parte di professionisti non appartenenti ad ordini e categorie che prevedano espressamente nel relativo iter formativo lo studio di materie afferenti alla valutazione di incidenza (quali biologi, naturalisti, agronomi, dottori forestali, dottori in scienze ambientali), comporta la necessità di dimostrare - mediante presentazione del proprio *curriculum vitae* - il possesso da parte di tali professionisti di comprovate effettive competenze nelle materie afferenti alla Valutazione di Incidenza (acquisite mediante apposita formazione e/o esperienza sul campo).

CAUSE DI ESCLUSIONE E STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE

1. *Sono previste tipologie di intervento per le quali non è richiesta la preventiva acquisizione del parere di Vinca (cause di esclusione)?*

NO. Le [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza](#) riportano che *“non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla Vinca, se non sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari sito-specifiche condotte dalle Autorità regionali o dagli Enti Gestori dei Siti che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, e configurabili quindi come screening di incidenza”* e anche che *“Le ‘autocertificazioni’ o ‘dichiarazioni di non Incidenza’, non devono essere accettate”*.

Le sopra citate Linee Guida, adottate nell'ambito dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono state predisposte nell'ambito dell'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) e per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l'EU Pilot 6730/14, in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

2. *È possibile l'individuazione di procedure specifiche per l'esclusione dalla valutazione di incidenza dei progetti di trivellazione dei pozzi?*

NO. Ad oggi non sono state individuate tipologie di interventi non significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000 supportate da opportune valutazioni scientifiche e condivise con gli Enti gestori, pertanto l'Ufficio regionale competente in materia di Vinca non ha nessuna facoltà di poter procedere né all'individuazione di criteri generali di assoggettamento alla procedura di Vinca o,

viceversa, di esclusione dalla stessa né alla definizione di procedure specifiche per i progetti di trivellazione pozzi per derivazioni.

Resta fermo, dunque, che:

- nel caso in cui le aree oggetto di intervento di trivellazione siano ubicate all'interno del perimetro della Rete Natura 2000 è sempre necessario avviare la procedura;
- nel caso in cui gli interventi di trivellazione siano ubicati esternamente al perimetro della Rete Natura 2000, la responsabilità della valutazione circa l'esistenza di eventuali connessioni dell'intervento con tali aree è in capo al proponente che per tramite di un tecnico in possesso di comprovate competenze scientifiche in materia e sulla base delle caratteristiche progettuali verificherà la possibilità di incidenze dell'intervento sulle aree Rete Natura 2000 più prossime, attivando, se del caso, la procedura presso le Autorità competenti in materia di VINCA formalmente individuate.

3. *A seguito dell'abrogazione del Regolamento Regionale n. 1/2010 ad opera del Regolamento Regionale n. 8/2020, trovano ancora applicazione le cause di esclusione dal procedimento di valutazione d'incidenza per attività di minore impatto ivi previste?*

NO. Alla luce delle disposizioni di cui alle [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza](#) con [Regolamento Regionale n. 8/2020](#) è stato abrogato il precedente [Regolamento Regionale n. 1/2010](#) in materia di Valutazione di Incidenza. Pertanto, nelle more dell'individuazione e definizione degli strumenti di semplificazione previsti dalle citate Linee Guida Nazionali, non sono più consentite esclusioni dalla procedura di Valutazione di Incidenza.

4. *È possibile "autocertificare" la non incidenza di un piano/programma/opera/intervento?*

NO. Le [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza](#) riportano che *"Le 'autocertificazioni' o 'dichiarazioni di non Incidenza', non devono essere accettate"*.

5. *Ad oggi sono stati definiti gli screening di incidenza sito-specifico (pre-valutazioni) (par. 2.3 delle Linee Guida nazionali) e le Condizioni d'Obbligo (par. 2.4 delle Linee Guida nazionali)?*

NO. I due nuovi strumenti di semplificazione introdotti dalle [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza](#) - gli screening di incidenza sito-specifici o pre-valutazioni (par. 2.3 delle Linee Guida nazionali) e le Condizioni d'Obbligo (par. 2.4 delle Linee Guida nazionali) - al momento non sono stati ancora definiti.

Pertanto, alla luce delle disposizioni delle richiamate Linee Guida e nelle more dell'individuazione e definizione degli strumenti di semplificazione citati, resta la necessità di assoggettare a Valutazione di Incidenza tutti i piani, programmi, opere e interventi che possono avere incidenze significative su un sito della Rete Natura 2000.

SENTITO

2. *Quali enti devono rilasciare il "sentito"?*

Con Intesa del 28/11/2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate [Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza \(VInCA\) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4](#) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 28-12-2019.

In tale documento al paragrafo 1.8 al punto relativo all'Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VInCA si legge che *"I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l'espressione di un parere motivato da parte"*

dell'Autorità competente per la VInCA. Prima dell'espressione di detto parere, l'Autorità VInCA acquisisce il "sentito" dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale (...)"

Al paragrafo 2.7 relativo allo screening si legge che "Il sentito, previsto per gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all'Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l'Autorità competente per la VInCA" e al paragrafo 3.6 relativo alla Valutazione Appropriata è stabilito che "La procedura di Valutazione appropriata, si conclude con provvedimento espresso dall'Autorità competente (parere), sentito l'Ente gestore dei sito/i Natura 2000 interessati (se non coincidenti)".

Le Linee Guida sopra citate prevedono, dunque, espressamente **che il sentito debba essere rilasciato da tutti gli Enti gestori dei Siti Natura 2000.**

Gli **Enti gestori dei Siti Natura 2000** sono stati definiti con [D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019](#).

SIC/ZSC

1. È corretto usare ancora la dizione SIC negli studi di incidenza?

NO. Con decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del [21 maggio 2019](#) e del [27 novembre 2019](#) tutti i SIC insistenti nel territorio della Regione Campania sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

DELEGHE – L.R. 16/2014

1. Quali sono i riferimenti normativi di cui bisogna tener conto in materia di delega per l'esercizio delle competenze sulla VINCA?

- L.R. n. 16 del 07/08/2014, art. 1 commi 4 e 5;
- L.R. n. 26/2018 recante *Semplificazione in materia di Valutazione di Incidenza*, art. 4, comma 1;
- L.R. 31/2021 recante *Modifiche normative in materia di urbanistica*, art. 28, comma 1;
- "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" approvato con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018, pubblicata sul BURC n. 83 del 13/11/2018;
- D.G.R. n. 280 del 30/06/2021 "Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 E 4. Aggiornamento delle "Linee Guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania".

2. Come si presenta la domanda per l'attribuzione della delega in materia di VINCA?

La richiesta va presentata mediante inoltro allo Staff 50 17 92, all'indirizzo pec staff.501792@pec.regione.campania.it, del modello disponibile sul sito dedicato alla pagina http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Nuova_Modulistica_VI compilato in ogni sua parte e completo di firma e copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'Ente nonché di tutti i suoi allegati.

3. Chi può presentare istanza per l'attribuzione della delega in materia di VINCA?

Esclusivamente i comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).

4. *Come deve essere individuato l'Ufficio comunale preposto alla VINCA?*

L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia.

Le funzioni in materia di valutazione di incidenza possono essere svolte anche in forma associata – con esclusivo riferimento alle attività di istruttoria tecnica di competenza della commissione di esperti - se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale prevista dalla norma.

5. *Quali sono le professionalità idonee a svolgere il ruolo di "esperti" nelle commissioni istituite presso i Comuni delegati?*

I componenti della commissione di esperti devono rispettare i requisiti di cui al paragrafo 2, lett. c del "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" approvato con **D.G.R. n. 740 del 13/11/2018** ovvero "essere in possesso del diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in discipline pertinenti la Valutazione di Incidenza (es. Scienze Naturali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, ecc.) e possedere effettive competenze scientifiche in materia di scienze naturali".

L'individuazione nell'ambito delle commissioni di "esperti" di professionisti non appartenenti ad ordini e categorie che prevedano espressamente nel relativo iter formativo lo studio di materie afferenti alla valutazione di incidenza (quali biologi, naturalisti, agronomi, dottori forestali, dottore in scienze ambientali), comporta la necessità di dimostrare - mediante presentazione del *curriculum vitae* – il possesso da parte di tali professionisti di comprovate effettive competenze nelle materie afferenti alla Valutazione di Incidenza (acquisite mediante apposita formazione e/o esperienza sul campo).

6. *Di chi è la competenza all'adozione dei provvedimenti di VINCA?*

L'onere di adottare il formale provvedimento di valutazione di incidenza per i progetti/interventi che ricadano nel proprio territorio appartiene esclusivamente al Comune nel cui territorio insista un'area protetta e che, avendone fatto espressa richiesta all'autorità regionale competente (ovvero lo Staff 50 17 92), abbia ottenuto la delega.

7. *Di chi è la competenza all'adozione dei provvedimenti di VINCA in caso di associazione tra diversi comuni o tra comuni ed altri soggetti pubblici?*

In caso di esercizio delle competenze VINCA in forma associata, il soggetto pubblico presso il quale sia stata nominata la commissione di esperti in materia svolge le istruttorie tecniche anche per conto dei Comuni associati ma NON adotta i provvedimenti formali di valutazione di incidenza anche per gli altri Comuni associati. La competenza all'emissione del formale provvedimento di chiusura del procedimento per il rilascio del parere di valutazione di incidenza appartiene ad ogni singolo Comune, provvisto di apposita delega, per tutti i progetti/interventi che ricadano nel proprio territorio.

8. *Quali sono le competenze in materia di VINCA che possono essere svolte in forma associata con altri soggetti pubblici?*

Esclusivamente quelle proprie dell'Ufficio preposto alla VINCA composto dalla commissione di 3 esperti in materia, ovvero le attività di istruttoria tecnica, mentre l'adozione del provvedimento formale di valutazione di incidenza è competenza esclusiva del Comune delegato per tutti gli interventi/progetti ricadenti nel proprio territorio.

9. *Quali sono le informazioni minime che deve contenere la convenzione per l'esercizio della delega in forma associata con altri Comuni o altro soggetto pubblico in materia di VINCA?*

La convenzione – il cui schema deve essere approvato con atto ufficiale da parte del Comune richiedente l'esercizio della delega - deve:

- essere aggiornata alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 della L.R. n. 26/2018 recante *Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza* e all'art. 28, comma 1 della L.R. 31/2021 recante *Modifiche normative in materia di urbanistica*;
- essere aggiornata al "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" approvato con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018, pubblicata sul BURC n. 83 del 13/11/2018 (che sostituisce, quindi, la precedente D.G.R. n. 62 del 23/02/2015);
- essere aggiornata alla D.G.R. n. 280 del 30/06/2021 "Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 E 4. Aggiornamento delle "Linee Guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania";
- precisare che sarà il Comune delegato ad emettere e sottoscrivere le determinazioni inerenti ai provvedimenti di Valutazione di Incidenza riguardanti il proprio territorio;
- indicare i rapporti tra le parti costituite;
- riportare la durata in carica della Commissione dei tre esperti (se già nominata);
- riportare che ogni variazione della Commissione, come ad esempio la sostituzione degli esperti, dovrà essere opportunamente e tempestivamente comunicata allo Staff 50 17 92 dal Comune delegato;
- riportare che il Comune delegato è obbligato al rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo 6 delle Linee Guida approvate, da ultimo, con D.G.R. n. 280 del 30/06/2021 "Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 E 4". Aggiornamento delle "Linee Guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" e alla opportuna collaborazione istituzionale con lo Staff Tecnico – Amministrativo Valutazioni Ambientali ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo da parte della Regione.

Deve essere inoltre trasmessa allo Staff 50 17 92 tutta la documentazione relativa alla nomina della Commissione dei tre esperti preposta alle istruttorie tecniche delle istanze di Valutazione di incidenza, con espressa indicazione della durata in carica della stessa e copia dei curricula dei suoi componenti.

10. *È possibile per i Comuni provvisti di delega continuare ad esercitare la stessa rispetto a ZSC (ex SIC) e pSIC?*

Si. Affinché sia possibile continuare ad esercitare la delega in materia di VI anche rispetto alle ZSC (ex SIC) e ai pSIC è necessario presentare apposita istanza di **ESTENSIONE DELLA DELEGA** ai sensi dell'[Art.4 co. 2 della L.R. 26/2018](#) mediante l'apposito [Modello Istanza estensione deleghe](#) debitamente firmato dal legale rappresentante dell'Ente e corredato dalla dichiarazione inerente il trattamento dei dati personali-privacy e da copia del documento di identità in corso di validità.

11. *Cosa succede se non viene presentata apposita istanza di estensione della delega ai sensi dell'art. 4 co. 2 della L.R. n. 26/2018?*

La delega decade in parte restando valida solo per le ZPS. Per eventuali interventi ricadenti in ZSC, in caso di mancata estensione della delega, la procedura di VI viene effettuata dallo STAFF 50 17 92 in quanto Ufficio competente in materia di Vinca.

12. *Se un intervento è ricadente sia in zona ZPS sia in zona ZSC di un Comune che ha unicamente delega per le ZPS in quanto non ha fatto istanza e/o non ha ottenuto l'estensione della delega alle ZSC, è necessario presentare due diverse istanze alle due diverse Autorità Competenti? A quale amministrazione bisogna fare istanza di Valutazione di Incidenza?*

NO, non vanno presentate due diverse istanze ma va presentata un'unica istanza di Valutazione di Incidenza allo STAFF 501792 della Regione Campania.

13. *Se un piano/programma/progetto/intervento/attività ricade in due o più Comuni a quale amministrazione bisogna fare istanza di Valutazione di Incidenza?*

Al competente Ufficio Regionale. Al fine di assicurare che le valutazioni condotte garantiscano la corretta analisi dell'effetto cumulo e dell'integrità del sito ed in generale di non incorrere in eventuali violazioni dell'art. 6.2 della Direttiva "Habitat", in ottemperanza alle disposizioni di cui al parag. 1.9 delle [Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza \(VInCA\) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4](#) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 28-12-2019, restano di competenza regionale le valutazioni relative a P/P/P/I/A ricadenti in territori appartenenti a due o più enti comunali, seppure alcuni o tutti risultassero provvisti di delega.